



COMUNE DI BARBARANO MOSSANO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/07/2022

(entrato in vigore il 18/08/2022)

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

pag. 3

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Competenze
Art. 3 - Responsabilità
Art. 4 - Accertamento dei decessi
Art. 5 - Rinvenimento di parti di cadavere
Art. 6 - Autorizzazione alla sepoltura
Art. 7 - Disposizioni per funerali e sepoltura
Art. 8 - Trasporti funebri
Art. 9 - Riti funebri
Art. 10 - Feretri (Casse mortuarie)
Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri
Art. 12 - Ritardi
Art. 13 - Servizi gratuiti e servizi a pagamento

CAPO II - CIMITERI

pag. 7

Art. 14 - Disposizioni generali
Art. 15 - Reparti speciali nel cimitero
Art. 16 - Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali
Art. 17 - Ossario e cinerario comune
Art. 18 - Camera mortuaria
Art. 19 - Comunicazioni

CAPO III°: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

pag. 9

Art.20 - Inumazione
Art. 21 - Cippo e materiali vari
Art. 22 - Tumulazione

CAPO IV°: ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

pag. 10

Art. 23 - Esumazioni ordinarie
Art. 24 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art. 25 - Esumazione straordinaria
Art. 26 - Estumulazioni
Art. 27 - Raccolta dei resti ossei
Art. 28 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

CAPO V°: CREMAZIONE

pag. 12

Art. 30 - Crematorio
Art. 31 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
Art. 32 - Cremazione dei resti mortali
Art. 33 - Registro della cremazione
Art. 34 - Urne cinerarie
Art. 35 - Della dispersione delle ceneri
Art. 36 - Affidamento dell'urna cineraria

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

pag. 15

Art. 37 - Orario
Art. 38 - Divieti
Art. 39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Art. 40 - Fiori e piante ornamentali
Art. 41 - Rifiuti speciali

CAPO VII° - CONCESSIONI

pag. 16

Art. 43 - Durata delle concessioni
Art. 44 - Modalità di concessione
Art. 45 - Rinnovo della concessione
Art. 46 - Uso delle sepolture familiari private
Art. 47 - Manutenzione
Art. 48 - Costruzione dell'opera. Termini
SUBENTRI, RINUNCE
Art. 49 - Subentri
Art. 50 - Rinuncia a concessione a tempo determinato
Art. 51 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Art. 52 - Revoca
Art. 53 - Decadenza
Art. 54 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 55 - Estinzione

CAPO VIII°: IMPRESE POMPE FUNEBRI

pag. 22

Art. 56 - Funzioni
Art. 57 - Divieti

CAPO IX°: PIANO CIMITERIALE

pag. 22

Art. 58 - Oggetto e normativa di riferimento
Art. 59 - Lavori e servizi di imprese private per conto di terzi.
Art. 60 - Mezzi d'opera, lavorazioni e deposito di materiali da parte di terzi

CAPO X°: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

pag. 23

Art. 61 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Art. 62 - Cautele
Art. 63 - Riferimenti normativi
Art. 64 - Servizio di illuminazione votiva
Art. 65 - Abrogazione norme precedenti

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, con le forme di gestione individuate dagli articoli 13, 112 e 113 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché dalla Azienda U.L.S.S. di competenza.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune provvede che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quanto prescritto e consentito.

Art. 4 - Accertamento dei decessi

1. Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute:

- nel R.D. 27 luglio 1934, n.1265 - "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- nel D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L.15 maggio 1997, n. 127";
- nella legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- nella Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n.18 - "Norme in materia funeraria";
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
- nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n.18/2010.

Si osservano infine le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1807 del 08 novembre 2011 contenenti disposizioni applicative di cui alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria".

2. In ogni caso la dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine di 24 (ventiquattro) ore, all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 5 - Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Ufficiale dello Stato Civile che ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria competente esamina i resti ritrovati, dà comunicazione dei risultati al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria affinché quest'ultima, rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Art. 6 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Tale autorizzazione viene rilasciata decorse 24 (ventiquattro) ore dalla morte, ad intervenuto accertamento del decesso da parte di medico necroscopo e a fronte di certificato scritto relativo alla visita effettuata.

Nel certificato, se del caso, si deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta, circostanza per cui l'Ufficiale di Stato Civile deve fare immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

In caso di segni o indizi di morte violenta, o qualora vi sia ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura se non successivamente al rilascio del nulla osta da parte del magistrato o dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane di cui all'articolo precedente.

Art. 7 - Disposizioni per funerali e sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante da atto scritto. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale ai sensi degli artt. 74 e ss. del Codice Civile.

In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado, prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.

Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.

Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.

La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.

Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel capo V° del presente regolamento.

Art. 8 - Trasporti funebri

1. Costituisce trasporto funebre quanto indicato dall'art. 18 della L.R. 18/2010, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo in cui si trova, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

2. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con disposizione dell'Ufficiale di Stato Civile che è competente anche per l'autorizzazione al relativo trasporto.

3. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

4. Il trasporto di resti ossei chiusi in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

5. Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.

6. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 285/1990.

Ai sensi dell'art. 23 L.R. 18/2010:

- a) il trasporto è autorizzato dal Comune.
- b) il permesso di seppellimento (autorizzazione alla inumazione/tumulazione), rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto all'interno del Comune.
- c) il trasporto della salma e/o resti mortali per la sepoltura fuori comune è soggetta ad autorizzazione al trasporto ai sensi dell'art. 339 del T.U.L.P.S n. 1265/1934.
- d) il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unica autorizzazione dal Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- e) non è prevista l'autorizzazione al trasporto del cadavere/ salma durante il periodo di osservazione, così come disposto dall'art. 11 L.R. 18/2010.
- f) quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

7. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

8. Per il trasporto di salme per e da altro Stato, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, si applicano, nel primo caso, le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffuse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del precitato DPR 285/90.

9. I relativi passaporti mortuari sono rilasciati dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile (art. 114 del D.Lgs. 112/1998 - D.P.C.M. 26.05.2000 - Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1534/2002).

Art. 9 - Riti funebri

1. I funerali potranno avere luogo, generalmente, nei giorni feriali, sabato mattina compreso, esclusi i casi di cui all'art.10 del D.P.R. 285/90 (malattia infettiva diffusa).

Data e ora di svolgimento del funerale dovranno essere autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico al fine di evitare sovrapposizioni, dando così modo di sospendere eventuali operazioni cimiteriali in corso già programmate.

2. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 10 - Feretri (Casse mortuarie)

1. Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate dal DPR 285/1990 per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla LR in materia funeraria n° 18/2010.

2. La responsabilità della verifica del feretro e il trasporto sono normati dall'art. 21 della LR n° 18/2010.

3. Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di decesso.

4. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo.

5. In ogni feretro non può essere racchiusa più di una salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

6. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

7. Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

8. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento così come previsto all'art. 4 della L. 29/12/1993, n. 578.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 (quarantotto) ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente in materia a ciò designato dalla Azienda U.L.S.S., può essere ridotto il tempo di osservazione a meno di 24 (ventiquattro) ore.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva il medico designato dall'Azienda U.L.S.S. adotta le misure cautelative necessarie.

4. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero del Capoluogo o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, secondo le convenzioni adottate dai presidi ospedalieri.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 12 - Ritardi

Il personale necroforo deve attendere, nel luogo indicato per la ricezione del feretro, per 60 minuti oltre l'ora fissata per l'inumazione o la tumulazione.

Trascorso tale termine senza che si sia potuto iniziare la sepoltura per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, il servizio può essere rinviato, con deposizione del feretro presso la camera mortuaria del Cimitero del Capoluogo, o altro luogo autorizzato, a cura dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico stabilisce nuovamente, su richiesta degli interessati, la data e l'orario del secondo servizio funebre.

Art. 13 - Servizi gratuiti e servizi a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero e relativo trasporto all'obitorio, delle salme decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico, o anche in luogo privato nel territorio comunale, esclusivamente, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato);

d) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri in cinerario comune nel caso di riduzione resti da esumazioni disposte dal Comune per le rotazioni ordinarie dei campi di inumazione.

2. Sono a pagamento tutti i sottoelencati servizi sottoposti a tariffazione ed eventuale variazione degli stessi stabilite con atto di Giunta Comunale:

- a) concessione loculi, ossari e aree per tombe di famiglia;
- b) rinnovo delle concessioni;
- c) inumazioni in campo comune e in campo di decomposizione a seguito di estumulazioni richieste da privati;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) apertura e chiusura loculi ed ossari per inserimento ulteriori resti escluso il caso di riduzione resti da esumazioni disposte dal Comune per le rotazioni ordinarie dei campi di inumazione;
- g) esumazioni ordinarie e straordinarie;
- h) estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- i) deposito temporaneo delle salme presso la cella mortuaria nel caso di non residenti provenienti da altri comuni.

3. Possono risultare a carico del Comune i servizi di onoranze funebri nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

4. L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerge la presenza di una delle condizioni indicate nel comma precedente.

5. Nei casi dubbi possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al 4° comma l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione della prestazione dei servizi di onoranze funebri.

CAPO II - CIMITERI

Art. 14 - Disposizioni generali

1. I cimiteri del territorio comunale sono quattro e si trovano a:

- Barbarano (Capoluogo);
- Mossano (frazione);
- Ponte Barbarano (frazione);
- San Giovanni (frazione).

2. Ogni Cimitero ha aree destinate alle inumazioni e strutture riservate alla tumulazione di salme e resti mortali.

3. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali (operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, ecc.), il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.

Art. 15 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 16 - Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali

1. Possono essere ricevute nei cimiteri cittadini le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone:
 - residenti nel territorio comunale al momento della morte, sebbene ovunque decedute;
 - nate nel territorio comunale;
 - decedute nel territorio del Comune (a prescindere dalla residenza delle stesse);
 - provenienti da Casa di Riposo o di assistenza ove la loro precedente residenza fosse quella del Comune;
 - emigrate in altro Comune o all'estero per ragioni di lavoro o di ricovero presso strutture socio-assistenziali;
 - legate da vincoli affettivi alle persone di cui ai punti precedenti accertati dall'Ufficiale dello Stato Civile che redige il permesso di seppellimento.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 15, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere nell'ordine il coniuge, i discendenti o gli eredi.

Art. 17 - Ossario e cinerario comune

L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei e le ceneri dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.

Art. 18 - Camera mortuaria

1. Le camere mortuarie presso i Cimiteri accolgono temporaneamente:
 - i feretri destinati alla cremazione;
 - i feretri destinati alla tumulazione o inumazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre;
 - i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione o quando l'Ufficio Tecnico sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione. Decorso 60 giorni dal deposito, il Comune può conferire nell'ossario comune i resti ossei non richiesti;
 - i feretri in attesa di cremazione, tumulazione o inumazione di altri comuni.Il deposito di detti feretri è gratuito per i residenti e le salme destinate ai cimiteri comunali, mentre soggette a tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale, per tutti gli altri.
2. Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al Servizio.
3. Il locale adibito a camera mortuaria deve avere le caratteristiche indicate all'art. 65 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Durante i mesi estivi la permanenza dei feretri dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario.

Art. 19 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti in qualche modo la sepoltura, comprese quelle relative all'esumazione o all'estumulazione ordinarie, saranno effettuate dall'Amministrazione al concessionario. Tali comunicazioni potranno avvenire per iscritto o per via telefonica o essere rese note agli interessati mediante affissione dell'avviso sulla sepoltura, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune.
2. L'avviso relativo alle operazioni di esumazione viene affisso sulle aree del cimitero interessate dalle operazioni. È onere dei familiari rivolgersi all'Ufficio Tecnico per acquisire tutte le informazioni sugli adempimenti da effettuarsi.
3. Con l'affissione per un periodo di 60 giorni delle segnalazioni sulle tombe interessate da esumazione, si ritiene espletata ogni forma di avviso nei confronti dei familiari.
È facoltà dell'Amm.ne Com.le contattare i familiari delle salme in procinto di esumazione reperendo i dati da contratti in essere o dall'anagrafe comunale.

4. In caso di mancato riscontro, i familiari sono considerati irreperibili e l'Amministrazione ha facoltà di procedere d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione e quanto a ciò conseguente, nonché alla rimozione di opere, manufatti ed addobbi della sepoltura alle operazioni necessarie.
5. Nel caso di scadenza del periodo di concessione di loculo, trascorsi almeno 90 giorni dall'invio delle raccomandate (raccomandata_30 gg + raccomandata A/R_60 gg), nonché, nel caso di assenza di riscontro, trascorsi 30 giorni dall'affissione degli avvisi all'ingresso del cimitero e all'Albo pretorio, l'Amm.ne Com.le procede alle operazioni di estumulazione e a quanto a ciò conseguente.
6. Il concessionario o il referente hanno l'onere di segnalare al Responsabile Area Affari Generali ogni variazione del loro recapito postale o telefonico. In caso di decesso del concessionario o del referente, tale onere ricade sugli aventi diritto e, in caso di pluralità di questi, si applica quanto previsto dagli artt. 74 e ss del codice civile.
7. L'Amministrazione, una volta effettuati gli adempimenti di cui ai commi precedenti per assicurare la comunicazione, non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente dovute a recapiti postali o nominativi errati oppure non tempestivamente aggiornati;
8. Le operazioni sono eseguite anche in caso di assenza degli interessati.

CAPO III ° : INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.20 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione, della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o una sepoltura per tumulazione.
2. Le inumazioni devono essere eseguite nei campi per inumazioni comuni. Tali campi saranno suddivisi in reparti e l'utilizzazione delle fosse deve effettuarsi cominciando da una estremità di ciascun reparto e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Per le inumazioni di salme provenienti da altro Comune con distanza superiore a Km 100 è fatto obbligo agli operatori di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al DM 01/02/1997 precisando che in caso contrario il feretro non sarà accettato.
4. In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.
5. Le fosse devono avere le dimensioni e la profondità di cui agli artt. 71 e seguenti del DPR 285/90.

Art. 21 - Cippo e materiali vari

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un copritomba e/o di una lapide, installata a cura e spese del concessionario della sepoltura il quale, prima dell'installazione, è tenuto a contattare l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La posa in opera delle tombe in marmo potrà avvenire non prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi dall'inumazione al fine di evitare possibili problemi di cedimento del terreno.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la relativa manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
4. È vietato asportare dai cimiteri oggetti fissati alle sepolture od altri beni mobili, senza l'autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
5. Trascorsi 10 (dieci) anni, tali lapidi, passeranno in proprietà del Comune.
6. In sede di operazioni di esumazione, gli aventi diritto, che abbiano fatto richiesta prima dell'inizio delle operazioni, potranno essere autorizzati ad asportare a propria cura e spese le lapidi, i copritomba e gli accessori.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 - Tumulazione

1. La sepoltura per tumulazione consta della conservazione, per un periodo di tempo determinato, del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria all'interno di opere murarie, loculi, ossarietti o nicchie cinerarie;
2. I loculi possono contenere un solo feretro; è però ammessa, nello stesso loculo o nello stesso ossarietto la collocazione di più cassette di resti mortali, o urne cinerarie, sino a che la capienza lo consente. È ammessa altresì la tumulazione contemporanea di madre e figlio morti nell'atto del parto.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione; non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
4. Le tumulazioni sono eseguite secondo la disponibilità in presenza di tumulazione del defunto.
5. I dati di individuazione delle salme sui loculi, le foto commemorative, i vasi dei fiori sono collocate a cura e spese dei concessionari.

CAPO IV°: ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 23 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il periodo ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 (dieci) anni. Allo scadere di tale periodo si provvede all'esumazione e nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile e con addizione di sostanze biodegradanti capaci di favorire il processo di scheletrizzazione autorizzate con circ. n° 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità, qualora vi sia disponibilità all'interno del cimitero;
 - essere avviato, previo consenso degli aventi diritto a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco.
4. È compito dell'incaricato per le opere di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Può eventualmente essere richiesta l'assistenza del medico a ciò delegato dall'Azienda U.L.S.S. di competenza.
5. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate in ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossarietti o loculi avuti in concessione o eventualmente richiederne altra destinazione (trasporto per altro cimitero).
6. Date la natura e la delicatezza delle operazioni di esumazione, il Cimitero interessato viene chiuso all'utenza per il periodo necessario onde consentire uno svolgimento dei lavori efficace e sicuro.
7. Le sepolture delle salme dei caduti in guerra sono normate dal D.Lgs. n°66 del 15/03/2010 e smi "Codice dell'ordinamento militare".

Art. 24 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'Ufficio Tecnico programmare le esumazioni alla scadenza dei tempi previsti per legge o quando necessitano spazi per nuove inumazioni.
2. Per gli avvisi di dette operazioni si fa riferimento al precedente art. 19.

Art. 25 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza:
 - per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - a richiesta dei familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e ss. del c.c., solo per trasferimento in altro cimitero, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva -diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che il medico delegato dall'Azienda U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie, quando non disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie.
5. Materiali come lapidi e cippi devono essere ritirati dal custode del cimitero e rimangono di proprietà del Comune. Altro materiale come foto, portafoto, cornici o oggetti vari possono essere restituiti alla famiglia qualora interessata (cfr. art. 21)

Art. 26 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 (trenta) anni e sono disposte dal Sindaco.
3. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere dei vent'anni dalla data di tumulazione. Esse vengono disposte su ordine dell'Autorità giudiziaria oppure a richiesta dei familiari interessati (così come individuati dagli artt.74 e ssl Codice Civile) laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 30 (trenta) anni, esclusivamente nei casi di richiesta:
 - di cremazione della salma;
 - di trasferimento della stessa in altro Comune, previa parere dell'azienda ULSS;
 - di traslazione di feretro da loculo in prestito.
4. Le estumulazioni da loculi eseguite a richiesta del Concessionario per qualsiasi concessione in essere indipendentemente dalla loro durata, comportano la decadenza della concessione medesima. Non sono ammesse richieste di rimborso per il periodo di concessione rimanente. Parimenti non sono consentite estumulazioni straordinarie per spostamenti all'interno del cimitero ad eccezione dei casi di tumulazioni provvisorie avvenute per temporanea indisponibilità di loculi o per traslazione in tomba di famiglia.
5. Per gli avvisi di scadenza delle estumulazioni ordinarie, l'Ufficio competente si incarica di dare adeguata comunicazione agli interessati, come previsto dall'art. 19 del presente regolamento;
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali (o della ditta appaltatrice del servizio) secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
7. Per le operazioni di estumulazione e tumulazione su tombe private di famiglia sono interamente a carico dei concessionari tutti gli oneri inerenti e conseguenti l'apertura e la movimentazione dei materiali lapidei di rivestimento delle tombe.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la relativa pratica di estumulazione, esso è avviato all'inumazione in apposito campo di decomposizione, se disponibile, previa eliminazione della cassa di zinco. Il periodo minimo di inumazione è fissato in cinque anni in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze biodegradanti, autorizzate con circolare n° 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.
10. È ammessa la cremazione dei resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 130/2001, meglio approfondita nel Capo V°.

Art. 27 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione e che sono, raccolte dalle esumazioni e dalle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
È possibile la cremazione dei resti ossei con collocazione delle ceneri in sepoltura privata.

Art. 28 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione secondo quanto definito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 all'art. 3.

2. Se coloro che vi hanno interesse non richiedono che le ossa siano raccolte in cassetta ossario, ne può essere disposta d'ufficio la cremazione. È autorizzata la cremazione anche delle salme inumate da almeno 10 (dieci) anni e delle salme tumulate da almeno 20 (venti) anni.

3. A tale scopo l'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce l'assenso scritto del coniuge del defunto cui le ossa o i resti mortali si riferiscono e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi.

4. Qualora i parenti siano irreperibili, l'avviso dell'avvio a cremazione viene pubblicato all'albo pretorio, nella bacheca all'ingresso del cimitero e sulla sepoltura. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, l'Ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione, così come previsto dall'art. 41 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18 con le modalità indicate nell'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 130/2001.

Art.29 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono conservati dal personale comunale incaricato del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 3 (tre) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V°: CREMAZIONE

Art. 30 - Crematorio

Il Comune di Barbarano Mossano non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, ci si avvale di altri impianti a scelta dei famigliari del defunto.

Art. 31 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso ai sensi dell'art. 46 L.R. 18/2010 anche per il tramite del Comune di residenza.

2. La suddetta autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della manifestazione di volontà del defunto o dai suoi familiari come stabilito dall'art. 47 della L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 della Legge 130/2001.

Art. 32 - Cremazione dei resti mortali

1. Il resto mortale esumato può essere cremato.

Per la cremazione dei resti mortali e resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma, non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui all'articolo precedente ma è necessario il processo verbale (manifestazione di volontà) reso dal coniuge o dai parenti più prossimi.

2. È sufficiente la manifestazione di volontà espressa dal coniuge o, a causa del decesso dello stesso, dal parente più prossimo. individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice civile. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, occorre la volontà della maggioranza assoluta degli stessi che dovrà essere prodotta in conformità all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità, nel caso di parenti residenti fuori comune, possono essere inviate anche a mezzo di strumenti elettronici.

3. Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione, si procede a reinumazione.

Art. 33 - Registro della cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione previsto dall'art. 48 dalla L.R. 4 marzo 2010, n. 18, tenuto dal servizio dall'Ufficiale dello Stato Civile su modello approvato dall'ufficio medesimo.

2. Nel registro viene annotata la dichiarazione resa dagli interessati relativamente alla modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere sia le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri (volontà sulla dispersione o sull'affidamento dell'urna cineraria) sia le indicazioni del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa. L'autorizzazione alla cremazione sarà in ogni caso concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130;

3. Le persone che utilizzano come modalità il testamento olografo di cui all'art. 602 del codice civile, possono lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tenuta del registro suddetto, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino deve lasciare le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del codice civile (dovrà quindi indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione). In nessun caso i costi per la pubblicazione del testamento possono gravare sul Comune.

4. In caso di trasferimento di residenza dell'interessato in altro Comune, egli è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza.

5. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

6. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 c.c., se conservato presso l'Ufficio di Stato civile.

Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma, della L.R. n° 18 del 04/03/2010;

Art. 34 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in ossarietto, in loculo già occupato da feretro oppure in loculo anche all'interno di tomba di famiglia o cappellina, salvo si disponga per la collocazione delle ceneri in cinerario comune.

L'urna può essere collocata dentro la fossa destinata all'inumazione di altra persona, in apposito pozzetto.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 35 - Della dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del decesso secondo quanto previsto dall'art. 3 dalla legge 130/2001 nel rispetto della manifestazione di volontà espressa dal defunto unicamente in forma scritta, con le modalità indicate dall'art. 3 comma 1

lett. b) n. 1 e 2; devono inoltre essere rispettate tutte le disposizioni di cui all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.i..

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

3. La dispersione delle ceneri è così consentita:

- a) nei cinerari comuni all'interno dei cimiteri comunali, coincidenti con l'ossario comune;
- b) in località San Giovanni in Monte all'interno dell'area catastalmente identificata alla sez. B - Foglio 1 - mappale 720, appositamente destinato dal Comune a tale funzione;
- c) in natura e in aree private all'aperto e col consenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione; è fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione;
- d) presso altri comuni in loghi dagli stessi appositamente consenti, previa autorizzazione degli stessi.

4. Nel caso in cui la dispersione in natura è in aree private eseguita all'interno del territorio del comunale è vietato lo spargimento:

- a) a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
- b) all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi, giardini ed edifici pubblici;
- c) a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
- d) in aree di terreno coltivato;
- e) in aria (al vento);
- f) all'interno di edifici, manufatti o altri luoghi chiusi.

5. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..

6. Nei luoghi privati, ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

7. Le tariffe per la dispersione delle ceneri è stabilita dalla Giunta comunale.

8. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune posso essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 36 - Affidamento dell'urna cineraria

1 L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto aventi diritto così come individuati dagli artt. 74 e ss. del codice civile).

2. La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri è affidata all'Ufficio Stato Civile il responsabile del servizio può, in ogni momento, disporre controlli, a cura della polizia locale, sulla collocazione delle ceneri.

3. In caso di immigrazione da altro Comune, è fatto obbligo agli interessati di informare l'Ufficio Stato Civile della detenzione dell'urna presso la propria abitazione ai fini dei previsti controlli.

4. Per l'affidamento dell'urna cineraria occorre:

- istanza presentata dal familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri (art. 3, comma 1, lett. e) legge 130/2001) contenente le generalità e residenza del richiedente, le generalità, luogo e data di decesso del defunto, il luogo e le caratteristiche di conservazione dell'urna presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili sottrazioni e profanazioni;
- la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'intenzione di trasferirsi in altro Comune in modo da permettere all'ufficio di Stato Civile di provvedere alla revoca dell'autorizzazione prima che il trasferimento avvenga od eventualmente presentare richiesta di conservazione dell'urna presso il

cimitero del Comune interessato od eventualmente munirsi di nuova autorizzazione rilasciata dal Comune di nuova residenza;

- la dichiarazione dell'istante che, in caso di proprio decesso, l'urna cineraria di cui trattasi sarà collocata all'interno del Cimitero del Comune individuato anche insieme alle proprie spoglie o sia manifestata la volontà che l'urna venga tenuta da un proprio familiare;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - all'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:
 - testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in sua assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (metà + uno);
5. L' Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al richiedente l'autorizzazione.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 37 - Orario

1. I cimiteri sono aperti tutto l'anno al pubblico in orario diurno.
2. Il presente orario può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art. 38 - Divieti

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali fatto salvo il caso delle persone non vedenti accompagnati dai cani allo scopo addestrati;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il dovuto rispetto che il luogo richiede;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri o su ogni altro manufatto;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme, tranne nei casi consentiti;
 - o qualsiasi attività commerciale;
 - p) effettuare pubblicità di qualsiasi genere;

- q) collocare vasi di fiori a terra c/o il sottoportico dei loculi;
- r) eseguire lavorazioni senza il preventivo assenso da parte del servizio necescopico.

4. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero nonché alle strade di accesso allo stesso, salvo apposita autorizzazione.

5. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai familiari, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, dal personale addetto.

6. Per ogni altro comportamento contrario alla morale pubblica e al decoro del luogo, si rinvia al Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

Art.39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli;
2. Ogni epigrafe, o sua modifica ed aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi;
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le opere, anche provvisorie e temporanee, non conformi alle disposizioni del presente Regolamento e in contrasto con il decoro e l'austerità del luogo, nonché quelle giudicate pericolanti e minacciose per la sicurezza di persone e cose, saranno rimosse qualora i diretti interessati, previa diffida, non provvedano direttamente a ripristinare la regolare situazione.
5. Alla rimozione provvederà il Gestore del servizio di manutenzione dei cimiteri , previo avviso da esporsi all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, affinché gli interessati possano per tempo provvedervi autonomamente, salvo il caso in cui l'opera non sia di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, nel quale caso l'Amm.ne Com.le provvede immediatamente alla rimozione d'ufficio, dandone successiva comunicazione all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, declinando sempre e comunque ogni responsabilità di danneggiamento conseguente alla rimozione.

Art. 40 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. È vietato depositare vasi di fiori, piante ed ornamenti in genere, alla base di loculi, ossari, nicchie cinerarie, tranne durante il momento contestuale alla sepoltura in cui vengono appoggiate le consuete corone di fiori. Gli operatori cimiteriali addetti provvederanno a togliere dai suddetti luoghi quanto depositato abusivamente.

Art. 41 - Rifiuti speciali

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari".

CAPO VII° - CONCESSIONI

Art. 42 - Sepolture familiari private e individuali

1. È concesso, nei limiti e nella disponibilità previsti l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune per le sepolture private e individuali.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture familiari (tombe di famiglia, cappelle gentilizie) per famiglie o collettività residenti nel Comune. Alle

medesime si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per le tumulazioni e le estumulazioni.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi e ossarietti per singole urne cinerarie e cassetine).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento, in un'unica soluzione, del costo della concessione stabilito dalla Giunta Comunale.

5. Il rilascio della concessione è stipulato a mezzo di scrittura privata tra il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il richiedente, a seguito di istanza del medesimo.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili (in caso di manufatto privato);
- la durata;
- la/e persona/e, la famiglia o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

9. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione; non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

10. La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura, restando vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita che per donazione.

Art. 43 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 75 (settantacinque) anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 30 (trenta) anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione del loculo o dell'ossario in vigore all'epoca della scadenza, per il tempo previsto dal vigente Regolamento previa corresponsione della tariffa vigente al momento del rinnovo.

4. Le modalità per il rinnovo delle concessioni sono le stesse previste per il rilascio delle medesime. Nel caso che a ciò non possa provvedervi l'originario concessionario (per decesso o altra grave incapacità personale) i relativi atti possono essere compiuti, nell'ordine:

- a) dall'erede del concessionario;
- b) da parente più prossimo al concessionario individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del c.c.;
- c) da parente più prossimo della persona tumulata individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del c.c.;

5. Nel contratto verrà indicata la data e la decorrenza della concessione.

6. Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 1975, n° 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma allorquando si verifichi una situazione di grave insufficienza del cimitero.

7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso gli enti o le persone fisiche concessionarie di posti per le sepolture private, con i quali i comuni sono legati da regolare atto di concessione, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo dell'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni nel caso di maggiore durata o di

perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello loro concesso nel cimitero soppresso.

8. Per quanto riguarda la durata delle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, si applica la normativa vigente all'epoca di concessione. In mancanza di documentazione si precisa che il periodo di concessione è fatto decorrere dalla data di tumulazione della prima salma; tale data servirà anche a stabilire la normativa applicabile.

9. Allo scadere della concessione si provvederà alla estumulazione della salma ivi sepolta, conformemente a quanto dettato dagli art. 86, 87 ,88 del DPR. 285/1990, e nel rispetto delle modalità già indicate nell'art. 27 riguardante le estumulazioni.

Art. 44 - Modalità di concessione

1. I loculi e gli ossarietti vengono concessi in caso di decesso. È consentita la concessione di un solo ulteriore loculo per il coniuge o, alternativamente, parente fino al secondo grado con il criterio della contiguità per un più ordinato utilizzo degli stessi.

2. Alla Giunta comunale è riservata la facoltà di stabilire ed eventualmente modificare i criteri di assegnazione con proprio atto nonché disporre, in caso di necessità o di costruzione di nuovi blocchi loculo, modalità diverse di concessione.

3. Per l'assegnazione degli ossarietti si segue il criterio della libera scelta.

4. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo o dell'ossarietto.

Art. 45 - Rinnovo della concessione

1. Previo avviso agli interessati, in caso di scadenza della concessione del loculo od ossarietto su manufatto costruito dal Comune, è possibile il rinnovo della stessa con le modalità previste al precedente art. 43.

2. La mancanza di riscontro circa la decisione di rinuncia o di rinnovo da parte dei familiari, dà facoltà all'Amministrazione, esperite tutte le comunicazioni previste dall'art.19, comma 4 del presente regolamento (raccomandata_30 gg + raccomandata A/R_60 gg + affissione avvisi_30 gg), di compiere le successive operazioni necessarie senza ulteriori comunicazioni.

Art. 46 - Uso delle sepolture familiari private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 44, il diritto d'uso delle sepolture familiari private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Al fini dell'applicazione del comma 1 e 2 dell'art. 93 del DPR 285/90 la famiglia si intende composta da:

a) coniuge;

b) dagli ascendenti e discendenti sia in linea retta che collaterale fino quarto grado;

c) dagli affini entro il secondo grado;

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione in tomba di famiglia è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto di ottenimento della concessione;

per contro, solo previa richiesta nella forma dell'istanza, correlata dall'autorizzazione di tutti i concessionari -o del rappresentante designato ai sensi comma 3 art. 52 seguente -e del responsabile del servizio che verifica il rapporto sussistente, è ammessa la tumulazione dei parenti in linea collaterale e degli affini.

3. In caso di completamento del sepolcro, è possibile provvedere alla estumulazione delle salme per le quali siano trascorsi i 30 (trenta) anni dalla tumulazione al fine di provvedere ad una nuova tumulazione previo versamento dei diritti per estumulazione e tumulazione previsti in tariffa.

4. Eventuale tumulazione di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, ai sensi art. 93 D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è consentita in presenza di una richiesta scritta, indirizzata al sindaco, anche di uno solo dei concessionari,

purché vi sia il consenso di tutti gli aventi diritto e previo accertamento della continuità della convivenza fino al momento del decesso.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. La concessione in uso di aree per sepolture private, non potrà essere rilasciata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e/o speculazione.

9. Con la morte del concessionario il possesso della tomba si trasmette, per eredità, a legittimi successori, escluso ogni altro.

Art. 47 - Manutenzione

1. La manutenzione e la pulizia delle sepolture private spetta ai concessionari.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro e di igiene ma soprattutto per motivi di sicurezza per gli stessi concessionari e per i terzi.

Lo stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto può portare alla revoca della concessione delle sepolture private.

4. Nel caso di lavori di ripristino e/o manutenzione di tombe terragne/cappelline private, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la questione della sistemazione provvisoria delle salme ivi contenute.

Art. 48 - Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 42 del presente regolamento impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza, fatto salvo che la progettazione e la costruzione delle cappelline non sia curata dal Comune.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

SUBENTRI, RINUNCE

Art. 49 - Subentri

1. In caso di morte del concessionario, nei diritti, obblighi ed oneri derivanti dalle concessioni, subentra l'erede. In caso di pluralità di eredi agli stessi è data facoltà, da esercitarsi nel termine di tre mesi dalla morte del "dante causa", di scegliere d'accordo fra di loro la persona che nei confronti del Comune esercita i diritti e risponde degli obblighi derivante dalla presente concessione, fermo restando che in caso di mancata designazione, la scelta sarà esercitata unilateralmente dal Comune.

2. Parimenti in caso di decesso del concessionario di una sepoltura familiare privata o individuale, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sussistano disposizioni a carico di Enti o istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura per inumazione o 30 (trenta) anni per tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 50 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia pervenuta per iscritto, della concessione di loculi od ossarietti se ancora non utilizzati; nel caso di retrocessione il comune provvederà al rimborso come segue:

- 4/5 della tariffa se la retrocessione avviene entro due anni dalla concessione;
- il 50% della tariffa in tutti gli altri casi.

2. I loculi ed ossarietti liberati a seguito di estumulazioni ordinarie, straordinarie o su richiesta dei concessionari per spostamento in altra posizione all'interno dello stesso cimitero o presso altri cimiteri, tornano nella piena disponibilità del Comune che ne può disporre nuova concessione alla tariffa in vigore.

Art. 51 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e relativi manufatti, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al periodo non goduto sul valore dell'area, stimato alla data della rinuncia, calcolata secondo i criteri della formula di cui all'articolo precedente;

3. Relativamente alle opere murarie verrà invece riconosciuta una somma, a parziale ristoro delle spese sostenute, calcolate in base ad una perizia sul valore residuale della costruzione eseguita dal responsabile del settore Lavori Pubblici. Per la redazione della perizia, il concessionario rinunciante dovrà provvedere, a propria cura e spese, a consegnare tutta la documentazione tecnica.

4. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

6. Le tombe di famiglia/cappelle gentilizie non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia di qualche singolo o di qualche famiglia, che condividano sin dall'origine, la titolarità del manufatto, il Comune ha il diritto di rientrare nei pieni uso e proprietà dei posti rinunciati, nonché automaticamente anche in uso e proprietà delle opere murarie con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

7. La concessione di aree nonché i relativi manufatti ivi costruiti quali tombe di famiglia e cappelle gentilizie, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo (cfr. art. 92, comma 1 del DPR 285/1990).

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 52 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area, manufatto o loculo concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico quale i rischi di gravi lesioni al manufatto.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso di un ossario / di un loculo per la durata di 30 (trenta) anni.

Relativamente alle concessioni perpetue, qualora i resti contenuti nell'originaria sepoltura fossero ancora indecomposti, l'Amministrazione, con delibera di Giunta, determinerà l'eventuale incentivo alla partecipazione alle spese per la cremazione della salma e/o resti mortali.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà avvisare il concessionario ove noto, almeno un mese prima o in difetto dovrà provvedere alla pubblicazione all'Albo comunale e al Cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 53 - Decadenza

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti concessi di cui hanno la disponibilità. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura protrattasi per almeno un biennio.

4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- f) quando la salma è stata estumulata per essere cremata, inumata o traslata ad altra sepoltura.

4. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

5. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per 90 giorni.

6. Si considera irreperibile il destinatario delle comunicazioni (concessionario, familiare od erede) di cui non si conoscano le generalità, l'indirizzo o che non sia comunque rintracciabile per mancanza di dati sufficienti.

7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Area Affari Generali.

Art. 54 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione con apposita ordinanza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, salva la facoltà dei concessionari di disporre altrimenti delle salme o dei resti, in questo caso, a titolo oneroso.

Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Il concessionario o gli aventi titolo non possono chiedere od esigere dal Comune nessun indennizzo, risarcimento o rimborso.

Art. 55 - Estinzione

Le concessioni si estinguono:

- per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 120 giorni successivi alla scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione ove ammessa oppure presentata rinuncia (cfr. art. 50 "Rinnovo della concessione");
- con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili che siano ricordi affettivi o oggetti di valore.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO VIII° : IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 56 - Funzioni

L'attività funebre è disciplinata dall'art. 5 della Legge Regionale n. 18/2010.

Art. 57 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che facciano sorgere il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di acquistare loculi con fine di speculazione e lucro.
- d) di asportare le lastre di chiusura dei loculi senza la presenza del custode cimiteriale il quale, oltre a consegnarla all'Impresa, dovrà anche ritirarla ricollocandola in sito, dopo essersi accertato che la stessa non sia stata in alcun modo manomessa, sostituita, scolpita o bocciardata. In difetto, si procederà alla sostituzione della stessa con spese a carico del concessionario.

CAPO IX° : PIANO CIMITERIALE

Art. 58 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Per la costruzione, ampliamento e gestione dei cimiteri comunali si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e alla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

2. In base al D. P. R. 285/90 risulta che il piano cimiteriale deve essere composto da una planimetria 1:500 (art. 54) e disegni in scala adeguata delle varie zone, edifici e servizi (art. 56), deve prevedere aree destinate alle sepolture private (art. 91), può prevedere campi speciali per religioni diverse (art. 100), deve prevedere una analisi geologica (art. 55 e 57), una relazione tecnica (art. 56), una distanza di 200 metri dall'abitato riducibili a 50 o 100 metri (art. 57), un area minima per le inumazioni (ma niente viene stabilito per le tumulazioni, art. 58), servizi per pubblico e personale (art. 60), un sistema di allontanamento delle acque meteoriche (art. 60), una recinzione (art. 61), una camera mortuaria (art. 64), un ossario comune (art. 67) e un cinerario comune (art. 80).

3. Per tutti i lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione dei cimiteri si fa inoltre riferimento al Capo V, sezione I della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 e smi.

Art. 59 - Lavori e servizi di imprese private per conto di terzi.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Per i lavori o servizi resi all'interno dei cimiteri, i soggetti esecutori hanno l'obbligo di essere in regola con quanto previsto dalla normativa circa lo svolgimento dell'attività specifica, nonché dello specifico lavoro o servizio di volta in volta svolto.

Art. 60 - Mezzi d'opera, lavorazioni e deposito di materiali da parte di terzi

1. L'Ente Gestore disciplina l'accesso e l'uso all'interno dei cimiteri di materiali, mezzi d'opera, attrezzature ed altri mezzi od impianti per l'esecuzione di lavori e servizi a cura di terzi. Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dall'Ente Gestore può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e similari, anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori. E' fatto divieto di lasciare od abbandonare nel cimitero materiali, attrezzature, rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori. Durante lo svolgimento di lavori o servizi deve essere tenuta la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia.

2. Può essere ordinato dall'Ente Gestore il trasferimento dei materiali, attrezzature od altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.

3. E' vietato attivare in cimitero laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei Defunti l'Amm.ne Com.le può dettare speciali istruzioni di comportamento ed i vincoli per l'introduzione e la installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio. Può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell'interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori.

5. Al verificarsi di particolari occasioni quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico od in cui sia comunque richiesto dagli Enti preposti, il Comune può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero od in suoi ambiti determinati.

CAPO X°: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 61 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 62 - Cautele

1. Chi, avendone titolo, domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossarietti, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o copritomba monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità restando estranea a qualsivoglia azione conseguente.

3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 63 - Riferimenti normativi

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998.
- D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile";

- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”;
- DGR n. 433 del 4 aprile 2014: Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”.
- DGR n. 982 del 17 giugno 2014, Definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 “Norme in materia funeraria” e revisione della D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011.
- Art. 338 del T.U.LL.SS., come modificato dall’art. 28 della Legge 01 agosto 2002, n. 166.
- Circolare del ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24, esplicativa del d.P.R. 285/90.
- Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1909 del 27 luglio 2010, allegato A.

Art. 64 - Servizio di illuminazione votiva

1. L’Amministrazione provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture mediante affidamento a ditta specializzata del settore attrezzata ed idonea allo scopo. La Giunta Comunale può disporre il servizio in amministrazione diretta.

Art. 65 - Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento disciplina l’intera materia pertanto, con la sua entrata in vigore, sono abrogati il previgente Regolamento di polizia mortuaria e le altre disposizioni adottate in materia.